



CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE DIVISIONE TRIBUTI, CATASTO, IMPOSTE MINORI E RISCOSSIONE S. RISCOSSIONE

DEL 760 / 2025

15/12/2025

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 15 DICEMBRE 2025

(proposta dalla G.C. 02 dicembre 2025)

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti: oltre alla Presidente GRIPPO Maria Grazia ed al Sindaco LO RUSSO Stefano, le Consigliere ed i Consiglieri:

ABRUZZESE Pietro	DAMILANO Silvia	PATRIARCA Lorenza
AHMED ABDULLAHI Abdullahi	DE BENEDICTIS Ferrante	PIDELLO Luca
APOLLONIO Elena	DIENA Sara	RICCA Fabrizio
BORASI Anna Maria	FIRRAO Pierlucio	RUSSI Andrea
BUSCONI Emanuele	FISSOLO Simone	SALUZZO Alberto Claudio
CAMARDA Vincenzo Andrea	GARCEA Domenico	SANTIANGELI Amalia
CASTIGLIONE Dorotea	GARIONE Ivana	SCANDEREBECH Federica
CATANZARO Angelo	GRECO Caterina	SGANGA Valentina
CATIZONE Giuseppe	IANNO' Giuseppe	TOSTO Simone
CERRATO Claudio	LEDDA Antonio	TUTTOLOMONDO Pietro
CIAMPOLINI Tiziana	LIARDO Enzo	VIALE Silvio
CIORIA Ludovica	MACCANTI Elena	
CREMA Pierino	MAGAZZU' Valentino	

In totale, con la Presidente e il Sindaco, n. 39 presenti, nonché le Assessori:
CARRETTA Domenico - CHIAVARINO Paolo - FAVARO Michela - FOGLIETTA Chiara - MAZZOLENI Paolo - NARDELLI Gabriella - PORCEDDA Marco - PURCHIA Rosanna - ROSATELLI Jacopo - SALERNO Carlotta - TRESSO Francesco

Risultano assenti i Consiglieri e le Consigliere: CROSETTO Giovanni - DAMILANO Paolo

Con la partecipazione della Segretaria Generale PUOPOLI Annalisa

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE N. 349 PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO, ISTITUITO AI SENSI DELL'ART. 4, DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2011, N. 23.
APPROVAZIONE

Proposta dell'Assessora Nardelli, comprensiva dell'emendamento approvato nella presente seduta.

Il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, rubricato "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 67 del 23 marzo 2011), all'articolo 4, ha introdotto la possibilità, per i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del consiglio comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 Euro per notte di soggiorno; e che il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

La Città ha quindi adottato il "Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno (articolo 4, Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23)", approvato dal Consiglio Comunale in data 27 febbraio 2012 con deliberazione (mecc. 2012 00174/013) e successivamente modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale in data 16 settembre 2013 (mecc. 2013 03405/013), 22 settembre 2014 (mecc. 2014 03259/013), 30 marzo 2017 (mecc. 2017 00993/013), 26 febbraio 2018 (mecc. 2017 05737/013), 22 giugno 2020 (mecc. 2020 01223/013), 28 settembre 2020 (mecc. 2020 02000/013) e 23 dicembre 2020 (mecc. 2020 02853/013) esecutiva dal 4 gennaio 2021.

Con Decreto Legislativo 5 novembre 2024, n. 173 rubricato "Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali" (Gazzetta Ufficiale n. 279 del 28 novembre 2024, Supplemento ordinario n. 40), sono stati modificati i Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471 e 472, in materia di sanzioni tributarie amministrative da applicare anche all'imposta di soggiorno.

Inoltre il Consiglio Regionale della Regione Piemonte, con Legge Regionale 8 luglio 2025, n. 9 rubricata "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2025" (Bollettino Ufficiale 10 luglio 2025, 1° supplemento al n. 28), all'articolo 29, ha previsto la sostituzione dell'articolo 5 della Legge regionale n. 13/2017 "Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere", modificando la normativa relativa alle locazioni brevi e alle locazioni per finalità turistiche.

Con proposta di deliberazione di Consiglio su iniziativa della Giunta Comunale n. 2025-32718 rubricata "Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) - periodo 2026-2028 (articolo 170, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000). Approvazione" (approvata dal Consiglio Comunale del 15 dicembre 2025 - DEL 757/2025), la Città di Torino ha espresso la volontà di mantenere l'applicazione dell'imposta di soggiorno, ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. n. 23/2011, disciplinata dall'apposito Regolamento n. 349, adeguando le relative tariffe al fine di continuare a garantire interventi in materia di turismo e generare, di conseguenza, un beneficio a favore del comparto delle strutture ricettive e delle attività commerciali.

Pertanto, si rende necessario procedere alla modifica del Regolamento comunale n. 349 per l'applicazione dell'imposta di soggiorno al fine di aggiornarlo alla luce delle novità normative sopra richiamate.

In particolare, all'articolo 1 - Presupposto dell'Imposta, al fine di esplicitare meglio il concetto di strutture ricettive, includendo tutte le tipologie, dal comma 1 sono state eliminate le parole "alberghiere ed extra alberghiere, e nelle unità abitative oggetto di locazione turistica" e al fine di adeguare il Regolamento alla nuova normativa nazionale, sono state aggiunte le parole "e nazionali", inoltre è stato inserito il comma 2 "Ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento, per «strutture ricettive» si intendono le strutture ricettive alberghiere, le strutture ricettive extralberghiere, le unità abitative oggetto di locazione turistica e le unità abitative oggetto di locazione breve", per ribadire il concetto di strutture ricettive, come da allegato 1.

All'articolo 3 - Esenzioni, al fine di specificare in maniera più chiara i limiti dell'applicazione delle esenzioni relative ai minori già previste, al comma 1, sono state eliminate le parole "entro il dodicesimo" e sostituite dalle parole "che non hanno compiuto il tredicesimo", al comma 3, le parole "situare nell'area della Città Metropolitana di Torino" e, al comma 4, le parole "iscritti ad atenei accreditati al MIUR con sedi nell'area della Città Metropolitana di Torino". Inoltre, sono stati aggiunti i commi 8 e 9, istituendo nuove esenzioni per i soggetti portatori di handicap grave e per gli appartenenti al personale della Polizia di Stato, dei Vigili del Fuoco e delle altre forze armate durante lo svolgimento di attività di ordine e sicurezza pubblica.

All'articolo 4 - Misura dell'Imposta, al fine di comprendere ogni tipologia di struttura ricettiva, al comma 1, sono state cancellate le parole "alberghiere o extra alberghiere, definita dalla normativa regionale" e aggiunte le parole "di cui all'art.1"; inoltre, al fine di chiarire l'applicazione dell'imposta per un periodo compreso tra due trimestri, al comma 2, sono state cancellate le parole "per il periodo di pagamento (trimestre)".

All'articolo 5 - Obblighi del gestore e di altri soggetti, per adeguare il dettato normativo all'attuale modalità di accreditamento nell'applicativo gestionale, al comma 1, sono state cancellate le parole "ubicata nel territorio comunale" e "obbligatoriamente richiedere le credenziali per la registrazione della" e sostituite con le parole "registrare la"; al comma 2, per definire ulteriormente a tutela dell'ospite gli obblighi del gestore, sono state aggiunte le parole "rilasciando ricevuta non fiscale"; al comma 3, al fine di adeguare la previsione regolamentare alle normative nazionali vigenti, sono state cancellate le parole "dall'Amministrazione Comunale, anche avvalendosi gratuitamente degli intermediari dalla stessa abilitati, fino a quando sarà approvato il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali" e sostituite dalle parole "dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29 aprile 2022". Inoltre, allo stesso comma e per le stesse motivazioni, sono state cancellate le parole "nel caso stabilisca una disciplina non compatibile con le modalità adottate" e sostituite con le parole "convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 e s.m.i.". Al comma 4, sono state aggiunte le parole "della struttura ricettiva" e per chiarire i limiti dell'obbligo di dichiarazione trimestrale, sono state aggiunte le parole "anche in assenza di un'effettiva attività ricettiva svolta nel periodo di riferimento" ed è stata soppressa la lettera b); inoltre, è stata esplicitata l'unica esclusione dall'obbligo dichiarativo, vale a dire il caso di sospensione dell'attività da parte dell'autorità competente. Sempre al comma 4 è stata aggiunta dopo la parola "comunicazione" la parola "trimestrale". All'ultimo capoverso dello stesso comma sono state aggiunte le parole "La comunicazione trimestrale non è dovuta in caso di provvedimento di sospensione dell'attività da parte di un'autorità competente, e sino al termine del periodo di sospensione.". Ai commi 5 e 9 sono

state aggiunte le parole "convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77"; ancora al comma 9, sono state cancellate le parole "commi 4 e 5" e le parole "i proprietari, gli usufruttuari o chiunque abbia disponibilità di unità abitative per locazione turistica, nonché" e sono state aggiunte le parole "e s.m.i." e "e per locazione breve". Al comma 10 sono state cancellate le parole "comma 7 lettera a)" ed aggiunte le parole "e s.m.i.".

All'articolo 6 - Versamenti, sono state aggiunte le parole "e per locazione breve" e "e s.m.i." e cancellate le parole "comma 4 lettera b)" e "comma 7 lettera a)" e la parola "pagamento" è stata sostituita con la parola "versamento".

Al comma 2 sono state sostituite le parole "soggetto passivo" con le parole "gestore della struttura ricettiva" e sono state cancellate le parole "e quietanzata dalla struttura ricettiva"; al comma 3, sono state aggiunte le parole "e per locazione breve" e "e s.m.i." e cancellate le parole "comma 4 lettera b)". Infine, sempre al comma 3, sono state eliminate le parole "o chi abbia la disponibilità di unità abitative per locazione turistica, le agenzie o le società di gestione di intermediazione immobiliare e gli operatori professionali che intervengono quali mandatari o sub locatori, di cui all'articolo 5, comma 4 lettera b), della Legge Regione Piemonte 3 agosto 2017, n. 13, qualora incassino" e sono state aggiunte le parole "che incassano" e "intervengono".

Allo stesso comma è stata aggiunta la parola "mediante" e sono state eliminate le precedenti lettere a), b) e c) e sostituite modificate le nuove lettere a) e b) in cui si è introdotto l'attuale sistema di pagamenti tramite PagoPA alla lettera a) come metodo principale ed eventuali altre modalità di pagamento alla lettera b).

All'articolo 7 - Disposizioni in tema di accertamento, per adeguare il testo regolamentare alle modifiche normative intervenute, al comma 2, lettera a), sono state cancellate le parole "compresi proprietari, usufruttuari o chi abbia la disponibilità di unità abitative per locazione turistica, di cui all'articolo 5, comma 4 lettera b) e comma 7 lettera a), della Legge Regione Piemonte 3 agosto 2017, n. 13 - ad" e sostituite con le parole "di cui all'art. 1". Al comma 2 lettera b) sono state aggiunte le parole "di cui all'art.1".

All'articolo 8 - Sanzioni, dal comma 1 sono state eliminate le parole "commesse dai gestori delle strutture ricettive e dai soggetti assimilati" e per allineare il dettato regolamentare alla riforma delle sanzioni tributarie, ai commi 1 e 3, è stato aggiornato il richiamo normativo alla legge vigente; al comma 2 sono state eliminate le parole "del presente Regolamento, da parte del responsabile", inoltre, al comma 4 sono state cancellate le parole "Le sotto indicate omissioni e/o le irregolarità sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative per la violazione di norme regolamentari" e le parole "agosto 2000 n. 267" e sempre al comma 4, ma lettera a), è stata sostituita la parola "accreditamento" con la parola "registrazione" inoltre sono state cancellate le parole "del presente regolamento". Sempre al comma 4, ma lettera b), sono state cancellate le parole "all'obbligo di informazione" sostituite con le parole "agli obblighi". Al comma 4, lettera c), è stata aggiunta la parola "tardiva" e le parole "della sanzione non estingue l'obbligo di" e sono state cancellate le parole "del presente Regolamento, alle prescritte scadenze" e le parole "ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267." e la parola "evasa".

All'articolo 10 - Rimborsi, al comma 1 sono state cancellate le parole "delle somme versate e non dovute" sostituite le parole "In caso di versamento di somme non dovute, il". Al comma 2 sono state eliminate le parole "Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può", e sostituite con le parole "Le somme di cui al comma 1 possono". Sono state aggiunte le parole "in occasione dei versamenti di cui all'articolo 6, comma 3", è stata aggiunta la parola "previa" e cancellate le parole "mediante apposito modulo predisposto dal comune" e "ai fini della preventiva" e "nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o

superiore ad Euro duemilacinquecento/00.". Sempre allo stesso comma sono state aggiunte le parole "richiesta da presentare al Comune di Torino" e le parole "e, nei casi di importi pari o superiori a Euro 2.500,00" e le parole "previa", "espressa" e "del Comune di Torino".

All'articolo 11 - Contenzioso è stato sostituito il richiamo normativo alle Commissioni tributarie con il nuovo riferimento alle Corti di Giustizia Tributaria.

All'articolo 12 - Disposizioni transitorie e finali, al comma 2, sono state aggiunte le parole "anteriori" e "convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77" e sono state eliminate le parole "accaduti precedentemente" e "al momento dei fatti stessi"; il comma 3 è stato soppresso in quanto riguardante il periodo dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Sempre all'articolo 12 è stato aggiunto il comma 4 riguardante gli effetti delle modifiche al presente Regolamento 349.

All'allegato A, al fine di rimodulare le tariffe e dettagliare meglio tutte le tipologie di strutture ricettive è stata sostituita la tabella di "Modulazione della Tariffa" e sono state cancellate le parole "comma 2" e "per periodo di pagamento (trimestre)".

Per una migliore comprensione viene allegato il testo dell'attuale Regolamento con le parti oggetto di eliminazione in carattere barrato e il testo di cui si propone l'approvazione, con evidenziate in neretto le proposte da inserire (allegato 1).

Si dà atto che la materia non riveste interesse circoscrizionale, per cui, ai sensi dell'articolo 44 comma 3 del Regolamento del Decentramento n. 224, non sarà richiesto il relativo parere.

Dato atto che con verbale n. 59 del 9 dicembre 2025 è stato espresso il parere favorevole da parte dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000 (allegato 2).

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui integralmente si richiamano:

1. di approvare le modifiche al Regolamento n. 349 per l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno come indicato nell'allegato alla presente Deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, con evidenziate in neretto le proposte da inserire (allegato 1);

2. di dare atto che le modifiche al Regolamento n. 349 per l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno approvate con il presente atto avranno effetto dal 1 aprile 2026, nel rispetto della previsione del comma 15 quater dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, come modificato dall'articolo 15 bis, del D.L. n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58 del 28 giugno 2019;
3. di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in quanto si tratta di atto propedeutico all'approvazione del Bilancio 2026-2028.

Proponenti:

L'ASSESSORA
Gabriella Nardelli

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Si dichiara, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al/alla sottoscritto/a

IL DIRIGENTE
Alberto Pisoni

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

Si dichiara, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al/alla sottoscritto/a

IL DIRIGENTE FINANZIARIO
Dario Maria D'Attoma per Antonino Calvano

La Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo dell'emendamento approvato nella presente seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128

comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:

Abbruzzese Pietro, Castiglione Dorotea, Catizone Giuseppe, Damilano Silvia, Firrao Pierluicio, il Vicepresidente Vicario Garcea Domenico, Maccanti Elena, Ricca Fabrizio, Russi Andrea, Scanderebech Federica, Sganga Valentina

PRESENTI 28

VOTANTI 27

ASTENUTI 1:

Viale Silvio

FAVOREVOLI 24:

Ahmed Abdullahi Abdullahi, Apollonio Elena, Borasi Anna Maria, Busconi Emanuele, Camarda Vincenzo Andrea, Catanzaro Angelo, Cerrato Claudio, Ciampolini Tiziana, la Vicepresidente Cioria Ludovica, Crema Pierino, Diena Sara, Fissolo Simone, Garione Ivana, Greco Caterina, la Presidente Grippo Maria Grazia, Ledda Antonio, il Sindaco Lo Russo Stefano, Magazzù Valentino, Patriarca Lorenza, Pidello Luca, Saluzzo Alberto Claudio, Santiangeli Amalia, Tosto Simone, Tuttolomondo Pietro

CONTRARI 3:

De Benedictis Ferrante, Iannò Giuseppe, Liardo Enzo

La Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

La Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione ai sensi di legge nei modi previsti dal regolamento.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:

Abbruzzese Pietro, Castiglione Dorotea, Catizone Giuseppe, Damilano Silvia, De Benedictis Ferrante, Firrao Pierluicio, il Vicepresidente Vicario Garcea Domenico, Iannò Giuseppe, Liardo Enzo, Maccanti Elena, Ricca Fabrizio, Russi Andrea, Scanderebech Federica, Sganga Valentina

PRESENTI 25

VOTANTI 25

FAVOREVOLI 25:

Ahmed Abdullahi Abdullahi, Apollonio Elena, Borasi Anna Maria, Busconi Emanuele, Camarda Vincenzo Andrea, Catanzaro Angelo, Cerrato Claudio, Ciampolini Tiziana, la Vicepresidente Cioria Ludovica, Crema Pierino, Diena Sara, Fissolo Simone, Garione Ivana, Greco Caterina, la Presidente

Grippo Maria Grazia, Ledda Antonio, il Sindaco Lo Russo Stefano, Magazzù Valentino, Patriarca Lorenza, Pidello Luca, Saluzzo Alberto Claudio, Santiangeli Amalia, Tosto Simone, Tuttolomondo Pietro, Viale Silvio

La Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

LA PRESIDENTE
Firmato digitalmente
Maria Grazia Grippo

LA SEGRETARIA GENERALE
Firmato digitalmente
Annalisa Puopolo

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DEL-760-2025-All_1-Allegato_1_-
_testo_comparato_definitivo_mod_REGOLAMENTO_349_IDS_2026-signed.pdf 
2. Parere_Organo_di_Revisione_-_DEL-760-2025-All_2-PROP-34683-2025-All_1-Allegato_n.3.pdf 

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento